REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 79

Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia

Ai dirigenti delle stazioni, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse percio' quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 500 a lire 1.200 per giornata. L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso e' stabilito dal direttore del servizio movimento.

Versione in vigore dal 14 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-79-soprassoldo-per-prestazioni-di-persone-di-famiglia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it